

COMMISSIONE IV

FINANZE E TESORO

LXXXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE

	PAG.	PAG.
Congedo:		
PRESIDENTE	915	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Istituzione, a favore del Fondo nazionale soccorso invernale, di un sovrapprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato).. (1592-B)	916	
PRESIDENTE	916, 919	
VICENTINI, <i>Relatore</i>	916	
PIERACCINI	916, 918	
ANDREOTTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>	916, 917, 918, 919	
DUGONI	917, 918, 919	
SULLO	918	
WALTER	918	
AMENDOLA PIETRO	918, 919	
Disegno di legge (Rinvio):		
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al Comune di Roma mutui per il risanamento delle zone periferiche. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1540).	920	
PRESIDENTE	920	
DE PALMA, <i>Relatore</i>	920	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Sistemazione e conversione di obbligazioni italiane in valuta svizzera. (1520)	920	
PRESIDENTE	920, 921	
BALDUZZI, <i>Relatore</i>	920	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Disposizioni relative alle pensioni ex regime austro-ungarico e fiumano, ed alle pensioni provvisorie concesse dallo Stato italiano in sostituzione di pensioni jugoslave. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1523)	921	
PRESIDENTE	921, 922	
LONGONI, <i>Relatore</i>	922	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	923	

La seduta comincia alle 9,40.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Fanfani.

Discussione del disegno di legge: Istituzione, a favore del Fondo nazionale soccorso invernale, di un sovrapprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali. (Modificato dalla V Commissione permanente. (1592-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione, a favore del Fondo nazionale soccorso invernale, di un sovrapprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali ».

Invito il relatore onorevole Vicentini a riferire su questo disegno di legge che torna al nostro esame perché modificato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

VICENTINI, *Relatore*. Il presente disegno di legge fu approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 27 ottobre scorso ed è stato modificato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato il 16 corrente. Poiché lo spirito informatore del provvedimento fu già illustrato a suo tempo, mi limiterò, in questa occasione, a dare notizia degli emendamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento. Con gli articoli 1 e 2, la nostra Commissione aveva inteso conferire carattere di stabilità a questa contribuzione a favore del Fondo nazionale per il soccorso invernale, in modo da evitare di dover ripetere ogni anno un analogo provvedimento. Il Senato ha ritenuto invece di dover tornare sulla impostazione data dal Governo ed ha ripristinato la temporaneità del fondo invernale rimandando ad una legge successiva di stabilire quello che sarà l'ordinamento del fondo permanente da destinarsi a questo scopo. Nell'articolo 1, è stata dunque nuovamente posta la dizione « per la stagione invernale 1950-1951 » che noi avevamo soppressa. Analogamente l'articolo 2, col quale noi avevamo stabilito che « il contributo statale al fondo di cui all'articolo precedente viene fissato annualmente con legge di bilancio » è stato soppresso dall'altro ramo del Parlamento.

L'articolo 3 è stato modificato nel senso di limitare alla sola domenica l'esazione del sovrapprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di pubblici trattenimenti o spettacolo, ma, contemporaneamente si prolunga il periodo stesso di esazione portandolo dal 31 marzo al 30 aprile 1951. Inoltre, nell'aumento graduale dei prezzi di cui trattasi, mentre la no-

stra Commissione aveva stabilito un sovrapprezzo di 10 lire per biglietti fino a 200 lire a partire dai biglietti di prezzo superiore a 50 lire, il Senato ha stabilito un sovrapprezzo di 5 lire per biglietti fino a 100 lire e di 10 lire per quelli di prezzo da lire 100 a 200, lasciando invariato tutto il resto.

Per coordinamento, data la diversa impostazione del provvedimento, il Senato ha soppresso il 3° comma dello stesso articolo 3 dove era detto: « Per l'anno 1950, l'esazione del sovrapprezzo avrà inizio dal sabato successivo alla pubblicazione della presente legge ». Sempre per coordinamento, è stata cambiata la data del 31 marzo con quella del 30 aprile negli articoli e 3 e 4, nonché il riferimento alla nuova numerazione degli articoli.

Data l'urgenza del provvedimento e l'opportunità di iniziare subito la riscossione del sovrapprezzo, propongo l'accoglimento degli emendamenti apportati dal Senato al presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dal Senato.

PIERACCINI. Mi permetto ricordare agli onorevoli colleghi che l'impostazione da noi conferita al provvedimento fu originata da una laboriosa discussione in cui intervennero anche autorevoli parlamentari fra cui, in modo particolare, l'onorevole Fanfani. Evidentemente, gli emendamenti del Senato annullano tutto il nostro lavoro. È vero che il provvedimento ha carattere di urgenza, ma questa non è una buona ragione perché noi dobbiamo rinnegare tutto quello che abbiamo detto in precedenti sedute e tutto quello che abbiamo stabilito attraverso una lunga discussione. Propongo, pertanto, di ripristinare il nostro testo primitivo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La obiezione dell'onorevole Pieraccini è, in un certo senso, giusta; mi permetto, tuttavia, di spiegare agli onorevoli componenti della Commissione la ragione per la quale il Senato, col pieno consenso del Governo, è giunto alla nuova formulazione. Deve essere anzitutto rilevato che, davanti a questa Commissione, giace, ormai allo stato di relazione, un disegno di legge che rivede il sistema dei diritti erariali sugli spettacoli. Il Governo è entrato nell'ordine di idee di proporre a tale legge un emendamento per far sì che durante tutto l'anno una piccola percentuale sul gettito dei diritti erariali sia devoluta per il soccorso invernale. Tale decisione del Governo è do-

vuta al fatto che il sistema fiscale nel campo dei diritti erariali si presta a tale operazione, avendo seguito un corso diverso da tutte le altre impostazioni dove più o meno si è cercato di arrivare ad una normalizzazione dell'aliquota. Nessuna altra imposta ha avuto uno sbalzo di aliquote come quella dei diritti erariali che è partita dal 10 e 20 per cento per arrivare oggi verso il 15 e il 50 per cento, per le due classi.

Quindi questa questione non è accantonata, ma è semplicemente differita per poco tempo in modo da poter meglio regolare questo tributo; anche perché, nel quadro della vita dei cinema, esistono quei 6 o 7 mesi della stagione autunno-invernale, che sono mesi molto redditizi, ma vi sono anche i mesi estivi durante i quali la maggior parte dei cinema restano chiusi o non sono frequentati come durante i mesi invernali. Una volta la questione si risolveva chiudendo i cinema e licenziando il personale: oggi, con un accordo patrocinato anche dal Governo, nel tempo in cui il cinema è chiuso, l'onere per il personale, per una parte notevole, rimane. Questo significa che possiamo evitare degli sbalzi eccessivi nel gettito che ne può derivare allo Stato, gettito che, quest'anno, si aggira sui 12-13 miliardi di lire.

Per l'altra modificazione riguardante il sabato, si è detto che questo giorno può considerarsi semifestivo agli effetti del gettito che può derivare da questo sopraprezzo. Direi che l'affluenza del pubblico è quasi pari a quella del giorno festivo o almeno maggiore di quella di un giorno feriale, non però per i primi spettacoli. Il sabato, nei confronti della domenica, dà allora un gettito che, all'incirca, è un terzo di quello della domenica. Così, a scopo di compensazione, abbiamo portato il termine del 31 marzo al 30 aprile, includendo le cinque domeniche di quest'ultimo mese, e quali daranno il gettito che si sarebbe avuto con i 15 sabati.

Noi avevamo posto come punto di partenza per l'applicazione del sopraprezzo la cifra di lire 50. Il Senato — e mi pare che sia giusto — ha ritenuto che chi spende anche meno di lire 50, possa pagare un sopraprezzo di lire 5 per il soccorso invernale.

Questa la sostanza delle modificazioni del Senato. Vi prego di approvare il testo così come è stato modificato, anche perché siamo alle soglie dell'inverno ed occorre provvedere affinché il Fondo nazionale possa funzionare.

DUGONI. Concordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Pieraccini e naturalmente non posso anche non rendermi conto della situazione e delle spiegazioni date dall'ono-

revole Sottosegretario di Stato che chiariscono le modificazioni apportate dal Senato. Però, quel che non riesco a capire è perché, avendo intenzione di istituire un fondo permanente, non si sia detto che il fondo nazionale soccorso invernale, per l'anno 1950-1951, funzionerà in questo modo. Così avremmo avuto la garanzia che questo fondo era stato creato, salvo poi a modificare il suo funzionamento permanente in relazione alla trasformazione dell'imposta sugli spettacoli.

La soppressione del terzo comma dell'articolo 3 (testo della Camera) non ritengo che sia del tutto giusta. Temo che anche coloro che vogliono andare nei locali di lusso, invece di andarci la domenica, possano andarci il sabato, poiché potranno così risparmiare 200 lire a persona.

Per quanto riguarda il limite da lire 1 a lire 50, non mi sembra che sia una cosa molto importante. Queste sono le osservazioni che desideravo fare. Naturalmente, di fronte a una situazione di assoluta necessità, voteremo, sebbene a malincuore, questo provvedimento.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Desidero dire qualche cosa per quanto riguarda la questione sollevata in merito all'articolo 1. Nella proposta del Governo, che era stata accettata anche dalla Commissione, si risolveva già in maniera stabile un problema di assistenza. Al Senato si è detto che l'organizzazione dell'assistenza si deve affrontare in forma autonoma; si è voluto quindi non affrontare di straforo questo problema.

DUGONI. Vi è una contraddizione tra l'affermazione fatta prima e quella fatta adesso. O la questione è decisa, e allora lo spirito dell'articolo 1 si mantiene, o non è decisa ed allora del problema discuteremo poi.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il problema dell'assistenza continuativa è quello di stabilire se il fondo debba essere amministrato come fondo autonomo o eventualmente come una voce di bilancio. Questa è la questione che rimane in piedi e che, come ho detto prima, risolveremo fra poco tempo, quando discuteremo la legge sui diritti erariali.

Non riesco a vedere il pericolo accennato dall'onorevole Dugoni che cioè lo spettatore preferisca di partecipare alla rappresentazione del sabato, anche perché i cinema la domenica sono sempre pieni; cosicché avremo lo stesso gettito pieno.

SULLO. Come presentatore, insieme al collega Fanfani, della proposta che fu allora accettata e concordata in quella forma anche con l'onorevole Pieraccini, devo dire che non trovo che il testo del Senato abbia migliorato quello della Camera. Se non vi fosse lo scrupolo personale, che hanno anche tutti i colleghi, di continuare a far perdere tempo per la applicazione di questa legge, io voterei senza altro contro. Dichiaro, invece, che mi asterrò dal voto per non creare difficoltà.

Non voterò favorevolmente perché non sono convinto delle ragioni per cui è stato modificato il testo dell'articolo 1, è stato soppresso l'articolo 2 e sono state fatte le altre modifiche.

Che si voglia regolamentare in modo diverso la funzione del fondo è una cosa su cui possiamo essere d'accordo tutti. Però non vi era affatto ragione, per esempio, di eliminare il carattere continuativo del fondo. Si trattava di una questione di principio su cui si è tutti d'accordo, compreso il Governo; come non vi era ragione di eliminare l'articolo 2, tanto più che all'articolo 1 è detto che per incrementare l'assistenza invernale è istituito questo fondo « con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da contribuzione volontaria ». Nessuno imponeva di stabilire fin da adesso quello che sarebbe stato il contributo dal punto di vista erariale per quanto riguarda il 1951-52, ma in ogni caso il principio era fissato.

Per la verità, le ragioni addotte sono valide per quanto riguarda la regolamentazione della gestione del fondo (su questo eravamo tutti d'accordo), ma la questione di principio poteva rimanere esattamente la stessa.

Non sono poi convinto dell'efficienza di un comitato composto da due ministri perché, se i due punti di vista sono del tutto opposti (e questo potrebbe darsi), credo che sarebbe meglio vi fosse una terza persona che potesse avere la possibilità di conciliare le opposte tesi. Un comitato composto di due ministri, senza la possibilità di una persona che possa intervenire come conciliatore, non è un comitato; normalmente un comitato è composto di almeno tre persone.

Perciò, onorevoli colleghi, date le mie perplessità, dichiaro che mi asterrò dal votare il provvedimento di legge, e questo non per un puntiglio o per una questione di prestigio fra noi e il Senato, ma semplicemente perché non sono convinto dell'opportunità delle modifiche apportate dal Senato al disegno di legge.

WALTER. Dichiaro di associarmi alle dichiarazioni fatte dai colleghi onorevoli Du-

goni, Pieraccini e Sullo; però, dato che non possiamo, per ragioni di opportunità, introdurre nuovi emendamenti al testo del disegno di legge, mentre vi è urgenza di istituire questo fondo nazionale di soccorso invernale, dichiaro che voteremo a favore del disegno di legge.

PIERACCINI. Vorrei concretare un ordine del giorno con il quale si impegni il Governo a presentare al più presto un disegno di legge inteso a regolare in forma definitiva tutta la materia.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Per quanto riguarda la sostanza, il Governo non ha nulla in contrario ad accettarlo come raccomandazione.

DUGONI. Desideriamo invece che il nostro ordine del giorno sia votato in Commissione, perché così, a nostro avviso, assumerebbe altro valore nei riguardi del Governo.

PIERACCINI. Il mio ordine del giorno è del seguente tenore: « La IV Commissione finanze e tesoro, nel riesaminare il disegno di legge n. 1592, modificato dal Senato, invita il Governo a presentare al più presto al Parlamento una definitiva e permanente regolamentazione della materia ».

SULLO. Mi associo all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Pieraccini.

AMENDOLA PIETRO. Voteremo a favore di questo disegno di legge; ma non possiamo non rammaricarci dell'esclusione dei lavoratori dalla gestione di questo fondo. Tutti ricordano quale fu l'atteggiamento della maggioranza della Commissione a questo riguardo, non solo, ma perfino il ministro Scelba si è premurato di invitare i dirigenti sindacali a collaborare per la migliore riuscita della raccolta delle somme e, in altra occasione di volerli accompagnare dal Presidente della Repubblica.

Desidererei perciò presentare, come ha fatto l'onorevole Pieraccini, uno specifico ordine del giorno in proposito, con il quale si fanno voti a che rappresentanti dei lavoratori partecipino al comitato centrale e ai comitati provinciali che organizzano il fondo nazionale di soccorso invernale.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La ragione per la quale i rappresentanti sindacali non partecipano alla gestione del fondo nazionale di soccorso invernale, è derivata dal fatto che, malgrado l'accettazione, da parte dei lavoratori, dell'obbligo di sottoscrivere una mezza giornata di lavoro, questo impegno non è stato osservato. Infatti, il fondo avrebbe dovuto essere incrementato anche attraverso questa forma di contributo. In realtà, ciò

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1950

non è avvenuto, e voglio pensare, non per incomprendimento delle necessità assistenziali, ma forse per diffidenza politica.

DUGONI. Semplicemente per mancanza di organizzazione!

AMENDOLA PIETRO. Non hanno contribuito perché dalla gestione del fondo erano stati esclusi i lavoratori.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Se la Commissione votasse un ordine del giorno in cui fosse stabilito l'obbligo di sottoscrivere una mezza giornata di lavoro da parte dei lavoratori, implicitamente verrebbe accettato il principio che anche le organizzazioni sindacali sarebbero rappresentate nella gestione del fondo nazionale di soccorso invernale.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Vi è l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Dugoni e Pieraccini, di cui do nuovamente lettura: « La IV Commissione finanze e tesoro della Camera nel riesaminare il disegno di legge n. 1592, modificato dal Senato, invita il Governo a presentare al più presto al Parlamento una definitiva e permanente regolamentazione della materia ».

Pongo in votazione questo ordine del giorno che è stato accettato sia dal Governo, che dall'onorevole relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge, modificato dal Senato:

ART. 1.

È istituito, per la stagione invernale 1950-1951, il « Fondo nazionale di soccorso invernale » allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da altre contribuzioni anche volontarie.

La gestione del fondo stesso è affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato composto dei Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Vi è, ora, la soppressione, fatta dal Senato, dell'articolo 2 del testo già approvato dalla Camera.

Pongo in votazione tale soppressione.

(È approvata).

Passiamo all'esame del primo comma dell'articolo 3 che, in seguito alla soppressione dell'art. 2 da parte del Senato, è diventato ora articolo 2. Ne do lettura:

« In deroga all'articolo 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è istituito, a decorrere dalla prima domenica successiva all'entrata in vigore della presente legge e per tutte le domeniche seguenti, fino al 30 aprile 1951, nonché nei giorni 25 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio e 19 marzo, un sovrapprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente:

 sul prezzo del biglietto al lordo del diritto erariale:

	Sovraprezzo
fino a lire 100	L. 5
da oltre lire 100 fino a lire 200	» 10
da oltre lire 200 fino a lire 400	» 20
da oltre lire 400 fino a lire 800	» 60
da oltre lire 800 fino a lire 1.000	» 100
da oltre lire 1.000 fino a lire 1.500	» 150
oltre lire 1.500	» 200

Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovrapprezzo è stabilito in lire 100 per i biglietti di prezzo superiore a lire 800 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Senato ha poi soppresso il seguente comma dello stesso articolo 3:

« Per l'anno 1950, l'esazione del sovrapprezzo avrà inizio dal sabato successivo alla pubblicazione della presente legge ».

Pongo ai voti la soppressione di questo comma.

(È approvata).

Passiamo alle modificazioni apportate dal Senato all'articolo 4, primo comma, del testo già approvato dalla Camera (ora primo comma dell'articolo 3):

« È istituito a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovrapprezzo di lire 1000 su ciascun biglietto d'ingresso nei casinò da gioco per il periodo decorrente dal giorno di entrata in vigore della presente legge fino al 30 aprile 1951 ».

Pongo in votazione il testo così modificato.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1950

Segue la soppressione del seguente comma dello stesso articolo:

« Per l'anno 1950 l'esazione del sovrapprezzo avrà luogo alla data in vigore della presente legge ».

Pongo in votazione tale soppressione.

(È approvata).

Passiamo alle modificazioni apportate dal Senato all'articolo 5, primo comma, del testo già approvato dalla Camera (ora primo comma dell'articolo 4):

« Il sovrapprezzo di cui al precedente articolo 2, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, è riscosso dall'esercente e da questi versato alla Società italiana autori ed editori nei modi e nei termini stabiliti per i diritti erariali ».

Avverto che gli articoli 6, 7, 8 e 9 del testo approvato dalla Camera sono diventati, nel testo del Senato, rispettivamente 5, 6, 7 e 8.

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 9 (già 10 del testo della Camera) modificata dal Senato:

« Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo di cui al precedente articolo 8, un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in otto domeniche, da stabilirsi dal Ministero per i trasporti, nella misura seguente: ».

(È approvata).

Il resto dell'articolo non ha subito modificazioni.

L'articolo 11 del testo già approvato dalla Camera diventa ora articolo 10.

Do lettura dell'articolo 12 del testo approvato alla Camera (ora articolo 11) nella nuova formulazione del Senato:

« Le aziende di trasporto, alle quali è fatto obbligo di applicare il sovrapprezzo stabilito dall'articolo 9 della presente legge, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sovrapprezzo stesso e debbono rimetterne, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 13 diventa articolo 12.

Il disegno di legge, sarà votato in fine di seduta a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma mutui per il risanamento delle zone periferiche. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1640).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma mutui per il risanamento delle zone periferiche ».

Invito il relatore, onorevole De Palma, a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione finanze e tesoro del Senato.

DE PALMA, *Relatore*. Prego l'onorevole Presidente di volerne rinviare la discussione, giacché nella formulazione dell'articolo 4, non vi è l'indicazione della legge con cui si provvede alla copertura della spesa per l'esercizio 1950-51.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, l'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge; Sistemazione e conversione di obbligazioni italiane in valuta svizzera. (1520).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Sistemazione e conversione di obbligazioni italiane in valuta svizzera.

Invito il relatore, onorevole Balduzzi, a completare la sua relazione su questo disegno di legge, già in parte esaminato nella seduta del 4 ottobre scorso.

BALDUZZI, *Relatore*. Come l'onorevole Presidente ha ricordato, abbiamo già iniziato l'esame di questo disegno di legge, nella seduta del 4 ottobre scorso in cui fu deliberato di lasciare in sospeso l'approvazione dell'articolo 5 portante l'indicazione della copertura della spesa che il provvedimento comporta, perché si attendeva che il Senato approvasse un analogo provvedimento che era già stato approvato dalla Camera.

Infatti, il Senato, nella seduta del 16 novembre 1950, ha approvato il seguente provvedimento: « Disposizioni relative all'utilizzazione delle disponibilità di bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 ». Il disegno di legge è composto di due articoli del seguente tenore: Articolo 1 « In deroga all'articolo 274 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1950

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, le entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio per l'esercizio 1949-50, e non impegnate entro l'esercizio stesso, possono essere utilizzate a copertura di nuove e maggiori spese per l'esercizio finanziario 1950-51 ». Articolo 2: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua applicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1950 ».

Vi è poi la proposta della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi, alla quale era stato sottoposto il provvedimento per il parere, di far precedere il testo del disegno di legge dal seguente articolo 1: « I decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 121 e 16 aprile 1948, n. 788, sono ratificati ». Naturalmente la numerazione degli articoli verrebbe di conseguenza modificata.

In seguito, poi, all'approvazione da parte del Senato del citato disegno di legge, il punto 3 dell'articolo 5 dovrebbe essere sostituito dal seguente: « per lire 55.000.000 con parte delle maggiori entrate di cui alla legge 28 luglio 1950, n. 568, concernente variazioni agli stati di previsione dell'esercizio 1949-50 (quinto provvedimento) ». Con queste modificazioni e aggiunte propongo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Come il relatore ha ricordato, la nostra Commissione, nella seduta del 4 ottobre 1950, aveva approvato gli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e la soppressione dell'articolo 7 del disegno di legge, riservandosi l'esame e l'approvazione dell'articolo proposto dalla Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi, nonché dell'articolo 5, non appena il Senato avesse approvato il citato provvedimento di legge inteso ad utilizzare le maggiori entrate dello scorso esercizio agli effetti della copertura di determinate nuove spese. Sul disegno di legge, come ha detto il relatore, ha espresso parere favorevole anche la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi proponendo la modificazione accennata.

Do lettura delle modifiche e dell'articolo ancora da approvare:

All'articolo 1 la suddetta Commissione speciale propone di premettere:

« I decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 121 e 16 aprile 1948, n. 788, sono ratificati ».

Pongo in votazione tale formula.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura nel nuovo testo proposto dal relatore:

« All'onere di lire 237.747.260 derivante all'esercizio finanziario 1949-50 dalla applicazione della presente legge si farà fronte:

1°) per lire 150.996.700 con i versamenti al bilancio dell'entrata che saranno effettuati dalla Società idroelettrica Piemonte a titolo di pagamento interessi dal 1947 al 30 giugno 1950, per rimborso delle spese di allestimento e consegna dei nuovi titoli, nonché per quota spese di conversione del prestito medesimo;

2°) per lire 31.750.560 mediante versamento al bilancio dell'entrata della somma a suo tempo accantonata in dipendenza della legge di guerra 19 dicembre 1940, n. 1994;

3°) per lire 55.000.000 con parte delle maggiori entrate di cui alla legge 28 luglio 1950, n. 568, concernente variazioni agli stati di previsione dell'esercizio 1949-50 (quinto provvedimento).

Nell'esercizio finanziario 1950-51 all'onere relativo valutato in lire 85.556.950 si provvederà:

1°) per lire 54.126.300 con i versamenti al bilancio dell'entrata che saranno effettuati dalla stessa Società idroelettrica Piemonte a titolo di pagamento degli interessi per il periodo dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 e per quota della spesa annua di gestione delle nuove obbligazioni;

2°) per lire 31.430.650 mediante riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto al capitolo 457 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio 1950-51 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Con l'approvazione dell'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione speciale per la ratifica, sarà di conseguenza modificata in sede di coordinamento, anche la numerazione degli articoli del disegno di legge, che sarà votato, a scrutinio segreto, al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative alle pensioni ex regime austro-ungarico e fiumano, ed alle pensioni provvisorie concesse dallo Stato italiano in sostituzione di pensioni jugoslave. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1523).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni relative alle pensioni ex regime austro-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1950

ungarico e fiumano, ed alle pensioni provvisorie concesse dallo Stato italiano in sostituzione di pensioni iugoslave ».

Invito il relatore, onorevole Longoni, a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dal Senato, e sul quale ha espresso parere favorevole anche la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi.

LONGONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1523 — che è sottoposto al nostro esame — riguarda « le disposizioni relative alle pensioni ex regime austro-ungarico e fiumano ed alle pensioni provvisorie concesse dallo Stato italiano in sostituzione delle pensioni iugoslave ».

Con l'annessione all'Italia dei territori costituenti le province di Lubiana, Cattaro, Spalato, Zara e Fiume, lo Stato italiano assunse l'onere della continuazione del pagamento delle pensioni già concesse dall'amministrazione statale iugoslava a persone abitanti in detti territori, sotto la forma di pensioni provvisorie ed in attesa del loro adeguamento secondo la legislazione italiana vigente in materia.

Con la restituzione dei territori stessi alla sovranità iugoslava, il pagamento di cui sopra venne a cessare, tranne che nei confronti di alcuni pensionati (circa una decina), trasferiti nel territorio nazionale, e ivi rimasti, avendo optato per la cittadinanza italiana. Nel 1946 la Presidenza del Consiglio autorizzò che il pagamento delle pensioni provvisorie fruite dai predetti continuasse fino alla ratifica del Trattato di pace.

Con decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, venne concessa la proroga di un anno, a partire dalla data di ratifica del Trattato di pace e fino al 25 dicembre 1948, in modo da consentire che la questione fosse regolata mediante accordi da stipulare con il Governo iugoslavo per l'applicazione delle clausole economiche del Trattato predetto.

Ma, poiché questo non è avvenuto, è stato predisposto questo disegno di legge richiamante le norme e le disposizioni precedenti in materia, con lo scopo di porre in grado gli interessati di attendere le conclusioni delle trattative suddette, senza essere privati degli assegni provvisori loro concessi.

E, dato che detti assegni sono estremamente esigui, poiché rappresentano il controvalore in lire italiane dell'originaria pensione iugoslava, si propone di estendere anche ai sopraccitati pensionati i miglioramenti economici accordati a quelli dello Stato italiano.

Alla copertura della spesa (lire 2.100.000) per gli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, sarà provveduto con una corrispondente riduzione dello stanziamento nel capitolo 458 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'esercizio 1950-1951, capitolo 458, riguardante gli oneri previdenziali.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge che ho illustrato è stato predisposto per ragioni di umanità e di equità; il provvedimento è urgente, e mira ad andare incontro alle necessità degli interessati e a corrispondere questa pensione che rappresenta per loro l'unico cespite di vita. Il Senato, l'ha già approvato: la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi ha pure espresso parere favorevole; pertanto, io propongo l'approvazione del disegno di legge stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, vengono richiamate in vigore dal 25 dicembre 1948, e fino al 30 giugno 1951.

(È approvato).

ART. 2.

Ai titolari delle pensioni provvisorie concesse in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, in sostituzione di pensioni iugoslave, sono estesi, con decorrenza dal 1° gennaio 1949, i miglioramenti economici, ivi compreso l'assegno di caroviveri, già concessi (a cominciare da quelli previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41) o che verranno accordati ai pensionati statali.

I titolari delle pensioni provvisorie indicate al comma che precede, sono equiparati, per quanto concerne la misura dei miglioramenti stessi, ai titolari di pensioni liquidate secondo le norme del cessato regime austro-ungarico.

(È approvato).

ART. 3.

Agli effetti dell'articolo 81 — comma 4° — della Costituzione, alla copertura della spesa

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1950

di lire 2.100.000 (due milioni e centomila) derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto con una corrispondente riduzione dello stanziamento al capitolo 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto:

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Istituzione, a favore del Fondo nazionale soccorso invernale, di un sovrapprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali ». (1592-B):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Sistemazione e conversione di obbligazioni italiane in valuta svizzera ». (1520):

Presenti	30
Votanti	27
Astenuti	3
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Disposizioni relative alle pensioni ex regime austro-ungarico e fiumano, ed alle pensioni provvisorie concesse dallo Stato italiano in sostituzione di pensioni iugoslave ». (1523):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Amendola Pietro, Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Castelli Avolio, Ceccherini, Chiostergi, Cifaldi, Corbino, De Palma, Ferreri, Guggenberg, Longoni, Magnani, Martinelli, Minella Angiola, Natali Lorenzo, Pesenti, Pieraccini, Ponti, Saggin, Salizzoni, Scoça, Tremelloni, Troisi, Turnaturi, Vicentini, Walter e Zagari.

Si sono astenuti (per il disegno di legge n. 1520):

Amendola Pietro, Pesenti e Walter.

È in congedo:

Fanfani.

La seduta termina alle 12.